

LINEE GUIDA DEL CURATORE FALLIMENTARE

VERSIONE AGGIORNATA AL 11.4.2018

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Introduzione

Le linee guida che seguono hanno lo scopo di rendere il più possibile chiaro ed uniforme l'adempimento degli obblighi posti a carico dei curatori fallimentari. Constatato infatti che l'elevato numero delle procedure e dei professionisti nominati, unitamente ai continui interventi normativi, possono incidere negativamente nella gestione spedita ed efficiente delle procedure, il Presidente e i Giudici della sezione fallimentare invitano tutti i curatori a fare riferimento, oltre che alla legge fallimentare, ad esse per l'adempimento dell'incarico.

Allo scopo, la cancelleria - unitamente alla comunicazione della sentenza di fallimento - ne invierà copia all'indirizzo PEC del professionista incaricato, il quale con il giuramento dichiarerà di esserne a conoscenza e si impegnerà ad osservarle durante lo svolgimento dell'incarico, nella sua versione ultima ed aggiornata.

Il Presidente e i Giudici della Sezione fallimentare, infatti, indicheranno gli eventuali aggiornamenti alle linee guida mano a mano che si presenteranno.

I Curatori sono pertanto invitati a consultare gli aggiornamenti, che verranno pubblicati sul sito del Tribunale, regolarmente.

SOMMARIO

Introduzione	2
Parte prima: indicazioni generali per le istanze	5
Parte seconda: adempimenti del curatore	6
Accettazione dell'incarico e successive comunicazioni (art. 29 l. Fall.).....	6
Apposizione dei sigilli (art. 84 l. Fall.).....	6
Convocazione del fallito (art. 49 l. Fall.)	7
Accesso alle banche dati pubbliche	7
Cassetto fiscale.....	7
Corrispondenza del fallito (art. 48 l. Fall.).....	7
Comitato dei creditori (artt. 40 e 41 l. Fall.).....	8
Redazione inventario (art. 87 l. Fall.)	8
Trascrizione della sentenza di fallimento (artt. 88 e 64 l. Fall.).....	9
Libro giornale (art. 38 l. Fall.).....	9
Esercizio temporaneo dell'impresa (art. 104 l. Fall.)	9
Rapporti pendenti (artt. 72 ss. l. Fall.)	10
Contenzioso (art. 43 l. Fall.).....	10
Somme di pertinenza del fallimento (art. 34 l. Fall.).....	10
Adempimenti fiscali	11
Relazioni (art. 33 l. Fall.).....	11
Pre-relazione	11
Prima relazione.....	11
Parte terza: accertamento del passivo	15
Avviso ai creditori (art. 92 l. Fall.).....	15
Previsione di insufficiente realizzo (art. 102 l. Fall.)	15
Verifica dello stato passivo (art. 95 l. Fall.).....	15
I titoli - documentazione probatoria a corredo delle istanze.....	16
Cessioni di crediti concorsuali e surrogazioni (art. 115, comma 2, l. Fall.).....	22
Parte quarta: liquidazione dell'attivo	23
Ricostruzione dell'attivo.....	23
Programma di liquidazione (art. 104 ter l. Fall.).....	23
Linee guida del Curatore fallimentare – Tribunale di Caltagirone	3

Rinuncia alla liquidazione di beni (art. 104 ter, comma 8, l. Fall.).....	24
Supplemento del programma di liquidazione (art. 104 ter, comma 5, l. Fall.).....	24
Intervento nelle procedure esecutive pendenti (art. 107 l. Fall.).....	24
Liquidazione di beni mobili e di beni di modesto valore.....	25
Liquidazione beni immobili.....	25
Azioni per il recupero dei crediti.....	26
Spese di gestione e pagamento professionisti.....	26
Gratuito patrocinio.....	27
Riparti parziali (art. 110 l. Fall.).....	27
Concordato fallimentare (artt. 124 ss. l. Fall.).....	28
Rendiconto finale di gestione.....	28
Compenso del curatore.....	29
Chiusura del fallimento (art. 118 l. Fall.).....	29
Chiusura in pendenza di giudizi (art. 118, comma 2, l. Fall.).....	30

PARTE PRIMA: INDICAZIONI GENERALI PER LE ISTANZE

Il Curatore è invitato ad assicurare che nella intestazione delle istanze al Giudice delegato, **in alto a sinistra**, vengano indicati **tutti** i seguenti riferimenti:

- il nome del giudice delegato (es. G.D. Dott.ssa ...);
- il numero e l'anno del fallimento (FALL. N. /);
- il numero progressivo (es. ISTANZA N. 1 a seguire)
- la sussistenza o meno di comitato dei creditori costituito (COMITATO NON COSTITUITO/COSTITUITO).

Il Curatore segnalerà l'urgenza solo in ogni caso nel quale sia necessaria l'adozione di provvedimento entro termini perentori (es. impugnazione cartelle, pagamento imposte, costituzione in giudizio, ecc.).

Per quanto attiene, in generale, alle particolarità del PCT relativo alle procedure concorsuali, il curatore assicurerà il corretto invio degli atti con modalità telematica alla cancelleria fallimentare al fine di favorire l'efficiente e tempestivo popolamento del registro di cancelleria (SIECIC).

Si rammenta che il Curatore, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale (art. 30 l. fall.); deve quindi tempestivamente denunciare alla Procura della Repubblica eventuali fatti che potrebbero costituire ipotesi di reato di cui sia venuto a conoscenza.

PARTE SECONDA: ADEMPIMENTI DEL CURATORE

ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E SUCCESSIVE COMUNICAZIONI (art. 29 l. fall.)

Entro 2 giorni dalla conoscenza della nomina (per presa visione in cancelleria o per trasmissione via PEC), dovrà essere comunicata l'accettazione dell'incarico, dichiarando che non sussistono cause d'incompatibilità (art. 28, comma 3, l. fall.). Il mancato rispetto dei termini comporta la sostituzione.

Il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione della nomina, comunicherà alla Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale da parte dell'Agenzia. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili (art. 29 c.6 D.L. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010).

Inoltre, entro 10 giorni dalla nomina, il curatore (come previsto anche per il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) comunicherà al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC della procedura ai fini dell'iscrizione.

La comunicazione dovrà essere effettuata con una pratica telematica attraverso la Comunicazione Unica. Si ricorda che è stato disposto a far data dal 30 giugno 2014, e a partire dal 1 gennaio 2015 anche per le procedure "vecchio rito", l'obbligatorietà dell'osservanza delle modalità telematiche (c.d. Processo Civile Telematico) per le procedure concorsuali con riferimento al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario (art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221).

Pertanto, tutti gli atti del curatore devono essere depositati telematicamente.

APPOSIZIONE DEI SIGILLI (art. 84 l. fall.)

A norma degli artt. 752 e ss. c.p.c., il curatore provvederà ad apporre i sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore redigendo verbale e chiedendo, ove necessaria, l'assistenza della forza pubblica; per i beni situati in più luoghi, l'apposizione può essere delegata ad uno o più coadiutori (artt. 84, comma 3 e 32, comma 2, l. fall.).

Può essere opportuno, alla presenza del fallito, procedere ad una ricognizione dei beni redigendo un verbale e, se questo non fosse possibile, procedere a scattare foto dei beni in modo da poter controllare la conformità dello stato dei luoghi in sede del successivo inventario. Occorrerà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la conservazione dei beni in relazione alla loro eventuale deperibilità, al rischio di furto, al rischio d'incendio e ad eventuali altri pericoli, chiedendo nel caso di beni mobili registrati la consegna dei documenti di proprietà e delle chiavi (si valuterà l'opportunità, caso per caso, di stipulare contratti di assicurazioni e/o vigilanza).

Nel caso di omesso rinvenimento di beni mobili registrati intestati al fallito richiederà al g.d. di emettere provvedimento di fermo ex art.25 n.4 l.f. indicando nella istanza con esattezza il tipo di automezzo e la targa.

Il verbale deve essere depositato in cancelleria e una sua copia deve essere depositata telematicamente.

CONVOCAZIONE DEL FALLITO (art. 49 l. fall.)

Il Curatore convocherà al più presto il fallito (ditta individuale) o tutti i soci falliti ex art. 147 L.F. (società di persone) o i legali rappresentanti (società di capitali) e redigerà dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti (in caso di mancata comparizione, la circostanza sarà evidenziata nella relazione ex art. 33 l. fall. e se ne darà immediata notizia al G.D che valuterà i presupposti per la convocazione, dinanzi a sé).

ACCESSO ALLE BANCHE DATI PUBBLICHE

Il Curatore, giusta autorizzazione da richiedere al Presidente del Tribunale, dovrà fare accesso mediante collegamento telematico, secondo quanto disposto dagli artt. 492 bis c.p.c. e 155- quinquies co.1° disp. att. c.p.c. ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per la ricostruzione dell'attivo e del passivo.

CASSETTO FISCALE

Il Curatore richiede all'Agenzia delle Entrate il rilascio del codice PIN per l'accesso al servizio di "cassetto fiscale" che consente di recuperare le dichiarazioni dei redditi, i contratti registrati ed i modelli di versamento F23 e F24 presentati dal fallito: dati utili per la relazione art. 33 e per la ricerca di beni patrimoniali.

CORRISPONDENZA DEL FALLITO (art. 48 l. fall..)

Il Curatore segnalerà agli uffici postali, che potrebbero ricevere comunicazioni dirette all'impresa fallita, l'avvenuta dichiarazione di fallimento.

Riceverà dal fallito, persona fisica, la corrispondenza, incluso email e fax, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.

COMITATO DEI CREDITORI (artt. 40 e 41 l. fall.)

Il Curatore acquisirà la disponibilità dei creditori, ove possibile a mezzo pec, ad essere nominati componenti del Comitato dei Creditori ai sensi dell'art. 40 c. 1 al fine di fornire indicazioni al G.D. in merito alla nomina, al quale indicherà i nominativi dei creditori, o di altri soggetti da questi designati, che avessero dato disponibilità a ricoprire l'incarico nonché di tutti gli altri creditori allo stato accertati, con indicazione, se possibile, dei relativi crediti.

Immediatamente dopo la nomina del Comitato dei Creditori, provvederà a convocarlo affinché si riunisca entro 10 giorni per accettare la carica e per designare il Presidente.

La composizione del Comitato dei Creditori può essere modificata dal GD in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

In ogni caso, il curatore dovrà specificare al G.D. in ogni istanza – come già evidenziato nelle indicazioni generali – se il comitato dei creditori sia stato costituito o meno, al fine di consentire al GD di provvedere in surroga (art. 41, comma 4, l. fall.).

REDAZIONE INVENTARIO (art. 87 l. fall.)

Il Curatore avviserà il fallito ed il Comitato dei Creditori, se nominato, della data nella quale sarà redatto l'inventario nel più breve termine possibile; rimuoverà i sigilli e redigerà l'inventario unitamente al Cancelliere ed, eventualmente, allo stimatore designato dallo stesso curatore (art. 87, comma 2, l. fall.).

Redigerà processo verbale delle attività svolte.

Verificherà l'eventuale sussistenza di beni di cui all'art. 87-bis l. fall. (beni gravati da diritti di terzi e beni del fallito in godimento a terzi).

Prima di chiudere l'inventario, chiederà al fallito se esistono altri beni, avvertendolo delle pene previste in caso di falsa dichiarazione (art. 220 l. fall.). L'inventario deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.

L'originale verrà consegnato alla cancelleria.

Il curatore depositerà quindi con modalità telematica una copia dell'inventario specificando, attraverso il proprio *software* gestionale, che si tratta di evento codificato come “inventario” e non come “atto generico” o “atto non codificato”: in mancanza, il deposito telematico potrà non essere accettato dalla cancelleria.

L'inventario deve essere redatto anche se negativo; il fallito deve fare la dichiarazione che non vi sono beni.

Nell'inventario devono essere indicati anche i beni immobili.

TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO (artt. 88 e 64 l. fall.)

In presenza di beni immobili, la sentenza di fallimento andrà trascritta dal curatore, salvo casi particolari ed in presenza di motivate ragioni (ad es. immobili che si trovino fuori del distretto), presso la Conservatoria competente, allegando una copia autentica del provvedimento.

In presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, la sentenza va notificata ai pubblici registri, allegando l'estratto della sentenza ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la trascrizione (la trascrizione avviene in esenzione da spese). Per gli autoveicoli di risalente immatricolazione, il Curatore valuterà, prima della trascrizione della sentenza, l'opportunità di procedere all'eventuale abbandono ex art. 104 ter, comma ultimo, l. fall.

Si rammenta che, a norma dell'art. 64 l. fall., come novellato dalla L. n. 132/2015, i beni oggetto di atti a titolo gratuito inefficaci nei confronti della massa sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. In tal caso, il Curatore procederà alla trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento redigendo due distinte note.

Una prima nota, avente ad oggetto la trascrizione della sentenza di fallimento ex art. 88, comma 2, l. fall., da effettuarsi (indicando il codice 617) con effetti di pubblicità notizia, a favore della massa dei creditori e contro il fallito, da riferirsi a tutti i beni immobili di sua proprietà o ai diritti reali (o equiparati) di cui è titolare. Una seconda nota, finalizzata all'acquisizione dei beni ex art. 64, comma 2, l. fall. ed alla decorrenza del termine per il reclamo ex art 36 l. fall., da effettuarsi (con il codice 600, apprensione di beni al fallimento ex art. 64, comma 2, l. fall.) a favore della massa dei creditori contro l'avente causa dal fallito ed il medesimo fallito, da riferirsi ai soli beni oggetto di alienazione a titolo gratuito.

LIBRO GIORNALE (art. 38 l. fall.)

Il Curatore predisporrà il Giornale del Fallimento (c.d. "libro cassa") e lo farà vidimare, previa numerazione delle pagine, da almeno un componente il Comitato dei Creditori, se costituito, altrimenti operando il principio dell'art. 41, comma 4, l. fall.

ESERCIZIO TEMPORANEO DELL'IMPRESA (art. 104 l. fall.)

Il Curatore valuterà l'opportunità di proporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa anche limitatamente a specifici rami (art. 104, comma 2, l. fall.) o l'affitto dell'azienda o rami della stessa (art. 104-bis l. fall.), previa acquisizione del parere favorevole del Comitato dei Creditori (si comunicherà in tal caso agli enti previdenziali e alla C.C.I.A.A. l'avvenuta autorizzazione del Tribunale alla continuazione dell'esercizio dell'impresa o l'affitto dell'azienda o rami di essa).

RAPPORTI PENDENTI (artt. 72 ss. l. fall.)

Il Curatore verificherà la situazione dei contratti pendenti alla data del fallimento ai fini delle conseguenti determinazioni (si segnalano i seguenti rapporti contrattuali, maggiormente ricorrenti: contratti preliminari di compravendita immobiliare anche relativi ad immobili da costruire, contratti di locazione finanziaria, contratti di locazione di immobili, contratto di affitto di azienda o rami di essa, contratti di appalto, contratti di assicurazione), valutando l'opportunità di sciogliersi nel termine di giorni sessanta.

CONTENZIOSO (art. 43 l. fall.)

Per le cause intraprese dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento, il Curatore opererà ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., valutando l'opportunità di riassumere, entro tre mesi (art. 305 c.p.c.), il giudizio chiedendo al G.d. la necessaria autorizzazione.

Il Curatore valuterà peraltro l'opportunità di prosecuzione o riassunzione di giudizi, con particolare riferimento al contenzioso tributario, anche tenuto conto del termine di un anno e trenta giorni per la proposizione delle domande di ammissione al passivo.

Per consentire al G.d. di effettuare il controllo demandatogli dalla legge, laddove il Curatore presenti istanza di autorizzazione ad agire (in giudizio/ esecutivamente per recuperare un credito), dovrà quindi allegare anche parere proprio o del legale che intendono nominare in merito alla convenienza dell'azione e alla fruttuosità della stessa.

Nella trattazione di giudizi in cui è parte una Curatela, il legale di questa dovrà richiedere al Giudice titolare della causa la priorità riconosciuta al Fallimento dall'art. 43, comma 4, l. fall.

Si rammenta che non occorre l'autorizzazione del Giudice delegato per costituirsi nei giudizi di opposizione al passivo, ai sensi dell'art. 31, comma 2, l. fall. Il Curatore informerà previamente il Giudice delegato per consentirgli di svolgere la sua attività di vigilanza con apposizione del visto di legittimità, indicando il nominativo del legale che intende nominare.

SOMME DI PERTINENZA DEL FALLIMENTO (art. 34 l. fall.)

Il curatore richiederà al G.d. l'autorizzazione all'apertura del conto corrente intestato alla procedura, producendo proposta contrattuale dell'istituto di credito prescelto, con specifica limitazione dei prelievi all'ordine del giudice delegato, e con previsione ad operare per la presentazione del modello F24 in via telematica, come ora previsto per effetto del d.l. n. 66/20124 convertito in l. n. 89/2014 per importi superiori a euro 1.000,00. Dell'avvenuta apertura il curatore darà notizia al giudice delegato mediante comunicazione in cui saranno indicati: numero del conto, ABI, CAB, istituto di credito, agenzia, indirizzo dell'agenzia e importo della somma iniziale depositata.

Copia dell'estratto conto dovrà essere periodicamente presentato in uno al rapporto riepilogativo nei tempi previsti ex art. 33, comma 5, l. fall.

ADEMPIMENTI FISCALI

È onere del Curatore adempiere ai vari incombenzi fiscali imposti per legge.

A seconda del profilo professionale del Curatore potrà essere valutata dal GD l'opportunità di autorizzare la nominare un coadiutore fiscale al fine di procedere a tali adempimenti.

Con riferimento a tali adempimenti, a titolo meramente esemplificativo e salvo l'avvicinarsi degli aggiornamenti normativi, si rinvia al "*Vademecum degli adempimenti fiscali del curatore fallimentare*", disponibile sul sito internet <http://centrostudisiracus.wix.com/centrostudisiracusa> nella sezione "*Documenti e prassi*".

RELAZIONI (art. 33 l. fall.)

Come noto, l'art. 33 comma 1 l.f. prevede che il curatore **entro sessanta** giorni dalla dichiarazione di fallimento presenti al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Se si tratta di società la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e eventualmente di estranei alla società.

Pre-relazione

Atteso che in ragione dell'esiguità del termine previsto non sempre è possibile l'elaborazione di relazione completa, **i curatori saranno comunque tenuti, entro il termine di 60 giorni, al deposito di relazione sommaria**, che orientativamente fornisca le prime indicazioni, relazionando sulle attività compiute (a titolo meramente esemplificativo: apposizione dei sigilli, inventario, convocazione ed audizione del fallito, individuazione dei creditori e di debitori, comunicazione ad istituti di credito, tracciatura delle comunicazioni postali, acquisizione ed esame delle scritture contabili, apertura del cassetto fiscale, accertamenti presso il PRA e conservatoria) e sui riscontri ottenuti (art. 33 c. 2).

Prima Relazione

Nei successivi 60 giorni il curatore depositerà la relazione con le modalità previste per il PCT, anche tenuto conto delle valutazioni contabili effettuate, se necessario per il tramite di un consulente, provvedendo a consegnare, dopo l'ordine del G.D. di trasmissione al P.M., anche doppia copia cartacea per il P.M., con allegata eventuale relazione del suddetto consulente **su supporto informatico (CD o equivalente)**.

La prima relazione ex art. 33 indicherà:

- le generalità complete e l'attuale domicilio del fallito, ovvero degli amministratori, degli amministratori di fatto se riscontrati, dei sindaci e dei liquidatori nel caso in cui il fallimento riguardi società;
- l'accesso alla sede legale e alle eventuali sedi operative dell'impresa;
- le dichiarazioni rese dall'imprenditore in merito alle cause del fallimento;
- quali scritture contabili sono state consegnate o comunque rinvenute;
- le eventuali cause pendenti;
- i contratti pendenti;
- se esistono atti di disposizione suscettibili di revocatoria;
- l'attivo rinvenuto o da recuperare;
- prospettazione in ordine ai tempi di predisposizione del programma di liquidazione;
- eventuale acquisizione di elementi (documentali e/o testimoniali) tali da far ritenere che l'attività d'impresa fosse diretta da un imprenditore/amministratore di fatto;
- prime informazioni sull'entità del passivo, tipologie dei debiti ed epoca di formazione;
- cause dello stato di dissesto;
- informazioni su eventuali condotte distrattive ed elementi utili ai fini delle valutazioni in ordine alla responsabilità civile e penale dell'imprenditore;
- se non siano stati rinvenuti in sede di inventario beni che, invece, risultavano essere nella disponibilità del soggetto fallito;
- se risultino cessioni di beni o di azienda, o di rami della stessa per valori incongrui o a favore di persone fisiche o giuridiche riconducibili alla medesima compagine sociale del fallito o a soggetti collegati;
- se sussistono elementi tali da far ritenere l'eventuale prosecuzione, da parte del fallito, anche per interposta persona, di attività di impresa;
- l'eventuale presenza di soci occulti.

Al fine di rendere quanto più omogenea ed esaustiva la redazione della prima relazione, l'indice andrà articolato nelle seguenti quattro sezioni (da adattare nel caso di imprese individuali):

PARTE PRIMA – DATI RICOSTRUTTIVI

- 2.1. La dichiarazione di fallimento (breve iter del procedimento)
- 2.2. Costituzione e genesi dell'impresa
- 2.3. Oggetto (sociale) e attività esercitata
- 2.4. Sede (sociale) e unità locali
- 2.5. Capitale sociale e soci (evoluzione temporale)
- 2.6. Amministrazione della società (evoluzione temporale)
- 2.7. Collegio sindacale (evoluzione temporale)
- 2.8. Libri sociali e scritture contabili (contabilità e documenti)
- 2.9. Attività e passività rilevate dal curatore
 - 2.9.1. Le attività (descrizione sintetica per tipologia e valutazione sommaria)
 - 2.9.2. Le passività (descrizione sintetica per categoria di creditori e quantificazione sommaria)
- 2.10. La genesi del dissesto
 - 2.10.1. La genesi del dissesto secondo il debitore
 - 2.10.2. Le analisi sul dissesto da parte del curatore:
 - a) analisi degli ultimi cinque bilanci dell'impresa con illustrazione degli scostamenti più significativi e delle possibili anomalie,
 - b) raffronto tra risultanze contabili dell'impresa e situazione delle attività e passività rilevate dal curatore,
 - c) individuazione e analisi delle eventuali operazioni straordinarie e con parti correlate,
 - d) rettifiche delle voci dei bilanci ai fini dell'individuazione della reale perdita del capitale e della manifestazione dell'insolvenza,
 - e) segnali di manifestazione interna ed esterna dell'insolvenza,
 - f) condotta dell'imprenditore,
 - g) circostanze e scelte gestionali che hanno portato al dissesto,
 - h) scelte gestionali e operazioni compiute dopo il manifestarsi dell'insolvenza e ricorso a strumenti per la risoluzione della crisi.
 - 2.10.3. Elementi fattuali e logici che depongono per condotte distrattive e dissipative
 - 2.10.4. Elementi fattuali e logici che depongono per condotte di bancarotta preferenziale, di accesso abusivo al credito e di causazione dolosa del fallimento
 - 2.10.5. Elementi fattuali e logici che depongono per condotte integranti altre fattispecie penali

PARTE SECONDA – Sintesi delle valutazioni conclusive del curatore

- 1.1. Le responsabilità del fallito o degli organi di amministrazione, direzione e controllo, dei soci, dei terzi estranei
- 1.2. Conclusioni del curatore in ordine ai profili di responsabilità civile e penale
- 1.3. Azioni legali che il curatore intende intraprendere (segnalazione delle fonti di informazione, prospettazione dell'utilità di iniziative cautelari civili e penali)

PARTE TERZA – Allegati

Rapporto Riepilogativo Periodico

Ai sensi dell'art. 33 c. 5 il Curatore ogni sei mesi, successivi alla presentazione della prima relazione, redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte e delle ragioni che ostano alla chiusura della procedura (a titolo esemplificativo: esistenza di giudizi pendenti e stato degli stessi, attività di liquidazione dell'attivo ancora in corso), accompagnato dal conto della gestione, allegando copia dell'estratto conto relativo al conto corrente intestato alla curatela, ove attivato. Il curatore provvederà alla trasmissione del rapporto dei relativi allegati ai soggetti e nei tempi di cui all'art. 33 c. 5 ultimo capoverso. Ove il G.D. disponga la trasmissione di copia del rapporto al P.M., il curatore consegnerà alla cancelleria doppia copia cartacea del documento.

Si rammenta che, a norma dell'art. 28 L.Fall., come novellato dalla L. n. 132/2015 il curatore fallimentare è nominato dal Tribunale tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi.

PARTE TERZA: ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

Avviso ai creditori (art. 92 l. fall.)

Il Curatore ha l'onere di dare comunicazione ai creditori ed ai titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito risultanti tali dalle scritture o comunque da altre informazioni, e comunque ad altri uffici e/o enti potenzialmente interessati (es. INAIL, INPS, Riscossione Sicilia, ecc...), della data fissata per l'esame dello stato passivo, nonché del termine e delle modalità per presentare le domande d'ammissione al passivo (artt. 92 e 93 l. fall.).

La comunicazione andrà effettuata:

- a) a mezzo PEC, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (eventualmente reperibili ai link: www.inipec.gov.it/cerca-pec/-/pecs/companies);
- b) in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore.

Il Curatore avrà particolare cura di invitare il creditore ad indicare l'indirizzo di PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con espresso onere di comunicarne anche le variazioni e con l'espresso avvertimento che, in mancanza, tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Previsione di insufficiente realizzo (Art. 102 l. fall.)

Il Curatore valuterà l'opportunità di procedere ai sensi dell'art. 102 l. fall., nell'eventualità in cui non stimi plausibile la realizzazione di alcun attivo, né la convenienza di un'eventuale azione di responsabilità ex art. 146 l. fall.

In ogni caso, dovrà comunque, preliminarmente, depositare relazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, l. fall.

Verifica dello stato passivo (art. 95 l. fall.)

Il Curatore avrà cura di depositare, nell'ordine che segue:

- 1) l'elenco cronologico delle domande secondo l'ordine di trasmissione,
- 2) le domande pervenute ed i relativi allegati, verificando che le stesse risultino caricate al SIECIC con apposita numerazione ed indicazione del creditore istante e che i documenti prodotti – il cui oggetto verrà specificamente evidenziato – siano ordinatamente inseriti in allegato a ciascuna domanda,
- 3) il progetto di stato passivo.

Il Curatore dovrà prendere posizione sulle domande e sulle osservazioni formulate da ciascun creditore tenendo conto delle presenti linee guida, avendo cura di verificare che non vi siano aggiornamenti al riguardo.

Si invitano i Curatori a evidenziare, già in seno al progetto, la necessità che eventuali **osservazioni** allo stesso e i relativi documenti siano trasmessi **fino a cinque giorni** prima dell'udienza fissata per la verifica dello stato passivo.

Il curatore depositerà telematicamente le osservazioni pervenute dai creditori come atto codificato "osservazioni", mediante il proprio *software* gestionale indicando il creditore che le ha inviate.

La verifica dei crediti, di norma, avverrà in un'unica udienza (quella fissata con la sentenza di fallimento, ovvero dal giudice delegato per le domande tardive) e potrà essere rinviata:

- a) su richiesta del curatore, in presenza di nuove deduzioni delle parti o nuovi documenti prodotti dalle parti all'udienza stessa;
- b) d'ufficio, quando il curatore non abbia depositato il progetto di stato passivo nei quindici giorni precedenti all'udienza;
- c) su richiesta dei creditori, quando il curatore abbia sollevato, ovvero il giudice delegato abbia rilevato d'ufficio, nuove eccezioni (di rito o di merito) non formulate precedentemente nel progetto di stato passivo.

L'udienza per l'esame delle tardive fissata dal Giudice Delegato va comunicata a tutti i creditori tardivi almeno trenta giorni prima della stessa. È facoltà del Giudice Delegato fissare l'udienza per l'esame delle tardive anche in seno al verbale dell'udienza di verifica delle tempestive, fermo restando l'onere a carico del curatore di comunicazione di detta udienza a tutti i creditori tardivi. L'udienza di verifica va sempre fissata anche per l'esame delle sole domande c.d. supertardive (depositate oltre l'anno dalla esecutività dello stato passivo delle domande tempestive).

I TITOLI - DOCUMENTAZIONE PROBATORIA A CORREDO DELLE ISTANZE

1. **decreto ingiuntivo** (anche in copia), purché definitivamente esecutivo prima della dichiarazione di fallimento, munito quindi della dichiarazione di esecutorietà (Cassazione civile sez. I, 17 gennaio 2014, n.1650): non può considerarsi equivalente alla dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. la formula esecutiva apposta dalla cancelleria; per il precetto, spese vive indicate in precetto solo se è stata tentata (anche con esito negativo) l'esecuzione forzata ai danni del fallito; mentre non può ammettersi il credito in ordine al compenso del professionista, essendo il precetto atto stragiudiziale per cui non è necessaria la difesa tecnica.

2. **sentenza di condanna anche non definitiva** (anche in copia), purché depositata prima della dichiarazione di fallimento.

3. **assegni e cambiali** sempre in originale (cfr. art.58 R.D. 21/12/1936 –cd. legge assegni- e art.66 R.D. 14/12/1933 n.1669, -cd. legge cambiaria-).

4. contratto rogato da notaio o scrittura privata autenticata (anche in copia).

5. **scritture private** contenenti riconoscimento di debito, purché con data certa anteriore al fallimento desumibile da elementi non riferibili al fallito (cfr. Cassazione civile sezione III, 17 gennaio 2014, n.883): a titolo esemplificativo, quanto alla data certa, da protesto del titolo; da timbro postale a secco (non adesivo) apposto sulla medesima pagina contenente la scrittura; da registrazione della scrittura; dalla morte o dall'impedimento permanente del soggetto che ha apposto la sottoscrizione.

Le categorie di creditori - Documentazione probatoria a corredo delle istanze

1. **forniture**: copia fattura (anche in copia); purché corredata dal documento di trasporto, salvo il caso di fattura accompagnatoria; i documenti devono essere sottoscritti dal destinatario ovvero anche solo dal vettore. Irrilevante l'estratto autentico delle scritture contabili. Nei confronti del curatore non ci si può avvalere dell'efficacia probatoria riconosciuta ai libri contabili ex artt. 2709 e 2710 cc (Cassazione, sez. VI ord. 23-04-2013 n. 9764).

2. **rapporti bancari**: estratti conto bancari, anche scalari, purché sempre completi dall'inizio del rapporto e fino alla chiusura, accompagnati dalla copia del contratto di conto corrente, ovvero dal contratto di conto anticipi o dal contratto di sconto. Irrilevante la dichiarazione ex art. 50 d.lgs. 385/1993.

3. **mutuo**: contratto di mutuo e relativo piano di ammortamento; nel caso di mutuo ipotecario il creditore dovrà allegare il calcolo eseguito ai sensi dell'art. 2855 c.c. e il credito andrà ammesso secondo i criteri stabiliti dall'art. 54, comma ultimo, l. fall.

4. **somministrazione**: relativi contratti (luce, acqua, gas, ovvero concernenti servizi pubblici erogati da gestori pubblici o concessionari), anche in copia, purché dotati di data certa, sempre corredata dalle fatture.

5. **leasing**: contratti di leasing con data certa anteriore al fallimento; copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing; piano di ammortamento che indichi le rate pagate e quelle insolte, nonché la sorte capitale distinta dagli interessi; eventuale comunicazione di risoluzione del contratto avente data certa anteriore al fallimento (ad es. racc. con avviso di ricevimento regolarmente recapitata al destinatario). Nel caso in cui il contratto sia stato risolto prima del fallimento non trova applicazione la disciplina dell'art. 72 quater l.f. (cfr. Cassazione civile sez. I 09 febbraio 2016 n. 2538) e sarà necessario determinare la natura del leasing, se traslativo o di godimento, al fine di applicare, nel caso di leasing traslativo, la disciplina dell'art.1526 c.c. con conseguente obbligo per il creditore di restituire le rate riscosse e considerata l'avvenuta restituzione del bene, salvo il riconoscimento di un "equo compenso" per il godimento del bene, essendo invece esclusa la ripetibilità dei canoni in caso di leasing di godimento (cfr. tra le più recenti Cass. n. 19732/2011; cfr. ad es. Cass. n. 23324/11; Cass. n.73/2010) Nell'ipotesi, invece, in cui il rapporto sia pendente alla data del fallimento, troverà applicazione la disciplina dell'art. 72 quater ed il Curatore, ove possibile prima della verifica, dovrà prendere posizione in ordine all'opportunità di sciogliersi o meno

dal rapporto. Laddove il Curatore opti per lo scioglimento del rapporto giuridico pendente, l'ammissione allo stato passivo del concedente sarà subordinata alla accertata inferiorità del valore di collocazione a valori di mercato del bene oggetto del contratto, restituito al concedente, rispetto al credito residuo per canoni comprensivo anche dei canoni a scadere dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, questi ultimi depurati degli interessi, previa operazione di attualizzazione del credito.

6. prestazioni intellettuali rese dal professionista: (atti processuali, elaborati progettuali, consulenze tecniche, dichiarazioni fiscali etc.): nota spese e competenze (elaborata con riferimento alle Tariffe Professionali per le prestazioni concluse entro il 23 agosto 2012 ed ai sensi del DM n. 140/2012 per quelle concluse successivamente) con l'indicazione degli acconti ricevuti; lettera d'incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione con data certa anteriore al fallimento (ove esistente); una dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, con produzione documentale che comprovi le attività poste in essere, con precisazione delle competenze maturate nell'ultimo biennio della prestazione professionale, dell'IVA e CP ove sia stata emessa fattura. Non è necessaria la parcella vistata dall'ordine competente.

7. prestazioni di lavoro subordinato: contratto di lavoro con data di assunzione, CCNL se applicato, CUD, buste paga, comunicazioni UNILAV, lettere di assunzione e/o di licenziamento o dimissioni, estratti contributivi.

Le buste paga sono da considerarsi sufficienti a dimostrare quanto dovuto per retribuzione ordinaria e lavoro straordinario (Cass. 01/09/2015, n. 17413), nonché per le voci accessorie, se prodotto contratto collettivo di riferimento del quale risulti dimostrata la vincolatività.

Il CUD comproverà il tfr maturato, la cui misura potrà essere dimostrata anche mediante la produzione dell'ultima busta paga, se provata la durata del rapporto di lavoro (mediante la produzione di contratto di lavoro e/o comunicazione unilav e/o estratti contributivi).

Il lavoratore è tenuto ad indicare il calcolo T.F.R., con separata indicazione della somma complessiva maturata al 31/12/2000 e di quella successiva, specificandone quanto richiesto per trattamento di fine rapporto e quanto a titolo di rivalutazione monetaria; la quantificazione del credito per rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del medesimo fino alla data di verifica dei crediti fissata in sentenza e del credito per interessi legali sulla somma rivalutata, alla stessa data; il calcolo ultime tre mensilità precedenti la cessazione del rapporto di lavoro; i redditi dei due anni precedenti (la data di risoluzione del rapporto di lavoro); le indicazioni di quanto richiesto a titolo di indennità di mancato preavviso (produrre lettera di licenziamento) e a titolo di altre retribuzioni non percepite.

Le somme devono essere tutte indicate al netto delle trattenute previdenziali, sindacali etc., ed al lordo delle ritenute fiscali.

La lettera di licenziamento sarà sufficiente a dimostrare il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, se risulterà non concesso. Quanto all'ammontare della suddetta indennità si farà riferimento alla disciplina collettiva.

La suddetta documentazione non sarà sufficiente a provare il diritto all'indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti nel caso in cui non risultino prodotte tutte le buste paga fino a quella relativa all'ultimo mese del rapporto di lavoro.

Alla luce della sentenza n. 204 del 1989 della Corte cost., sui crediti di lavoro dovuti al dipendente di imprenditore dichiarato fallito andrà riconosciuta la rivalutazione monetaria anche in riferimento al periodo successivo all'apertura del fallimento, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, mentre gli interessi legali, ai sensi degli art. 54, comma 3, e 55, comma 1, l. fall., saranno dovuti dalla maturazione alla data di deposito del piano di riparto anche parziale (Cass. Sez. I, n. 16927/2014).

8. **rapporti di agenzia:** certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente; copia del contratto di agenzia con data certa ex art. 2704 c.c. e art. 45 l. fall.; copia delle fatture emesse dalla società fallita che hanno originato i crediti per provvigioni ovvero estratto conto analitico delle vendite; estratto conto delle singole voci creditorie.

9. **artigiani:** certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane; copia dichiarazioni dei redditi (quadro relativo al volume d'affari IVA) relative agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito; bilancio relativo agli anni in cui è sorto il credito; estratto libro matricola; dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa.

10. **coltivatori diretti:** prova della qualifica di coltivatore diretto rilasciato dalla C.C.I.A.A.; contratto che ha originato il rapporto, con data certa anteriore al fallimento; dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito.

11. **enti o cooperative di produzione:** certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro; atto costitutivo e statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa; bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è sorto il credito; • libro matricola per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci; • dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.

12. **cooperative agricole:** certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola; atto costitutivo e statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo; bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è sorto il credito; dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.

13. **società di fornitura di lavoro temporaneo:** contratto di fornitura di lavoro temporaneo; copia delle fatture inerenti alle prestazioni svolte; copia dei cedolini paga dei lavoratori.

14. **creditori ipotecari:** copia della nota di iscrizione ipotecaria; copia del contratto o dell'atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria; atto di erogazione della somma e contabile di accredito; piano di

ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolte distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c.

15. **creditori pignoratizi**: copia del contratto o dell'atto di pegno; prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno.

16. **domande di rivendica**: copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso del fallito, avente data certa anteriore al fallimento.

Domande di Riscossione Sicilia S.p.A. o di altri agenti per la riscossione

In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente, precisamente dall'art. 87, comma 2, d.p.r. n. 602 del 1973, novellato da D.Lgs. n. 46 del 1999, l'istanza di ammissione al passivo di:

a) Tributi la cui cognizione è riservata alla Commissione tributaria (IRPEF, IRPEG, IRE, IRES, IVA, contributo SSN, ILOR, TOSAP, IRAP, TARSU, TIA, ICI, BOLLO auto, etc.) può essere presentata sulla base del solo ruolo in data anteriore alla dichiarazione di fallimento e che, in difetto di specifiche contestazioni da parte del curatore, costituisce prova del credito senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale, né la sua definitività al momento del fallimento. (Cass. sez. VI, 20/11/2014 n. 24736; id. sez. I 17/03/2014 n. 6126). Nel caso di domanda di ammissione al passivo di un credito tributario prescritto (e in generale per tutte le eccezioni che attengono all'an o al quantum della pretesa tributaria), il Curatore sarà tenuto pertanto ad impugnare l'ammissione presso il Giudice tributario. Si precisa che nel caso di prescrizione della cd. azione esecutiva, il dies a quo per l'impugnativa non può che decorrere dalla domanda di insinuazione al passivo. In sede di ammissione al passivo il Curatore dichiarerà quindi la volontà di impugnare (o di aver già impugnato) l'atto.

In caso di ruolo formato in data successiva alla dichiarazione di fallimento, l'ammissione del credito deve essere supportata da documentazione ulteriore di formazione anteriore alla dichiarazione di fallimento.

b) Contributi Previdenziali e Premi Assicurativi

Ciò vale anche quando trattasi di crediti iscritti a ruolo rientranti nella giurisdizione dell'AGO (enti impositori INPS, INAIL, CASSA EDILE, etc.), (cfr. Cass. Civ. sez VI ord. 28.6.2012, n.11014).

c) Aggi, Diritti di Notifica e Interessi di Mora

Il Curatore dovrà verificare l'avvenuta effettiva notifica delle cartelle di pagamento al soggetto fallito in bonis, solo in tal caso potendo essere ammessi al passivo aggio – sempre al chirografo (Cassazione civile sez. I 10/05/2013, n.11230) - diritti di notifica e interessi di mora, successivi alla notifica, atteso che, per il principio della cristallizzazione del passivo, in particolare ex art. 55 L.F., i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente ad essa si devono considerare estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale (Cass. 15/03/2013, n. 6646; Cass. 15/03/2013, n. 6647).

d) Spese Tabellari

In merito alle spese tabellari ex dm. 21 novembre 2000, va detto che alle medesime va riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2770 c.c. (Cass. 4861/2010), laddove siano riferite ad attività esecutive o conservative poste in essere prima della dichiarazione di fallimento di cui il creditore deve fornire prova.

e) Eccezioni di merito

In caso di crediti rientranti nella cognizione dell'AGO sarà possibile formulare contestazioni ed eccepire la prescrizione dei crediti.

Anche in caso di notifica della cartella al soggetto fallito in bonis sarà possibile eccepire la c.d. prescrizione dell'azione esecutiva, decorrente dalla data di compimento della notifica a quella di insinuazione al passivo. Il termine di prescrizione, anche in tal caso, sarà quello medesimo del credito (non potendo applicarsi l'art. 2953 c.c. al caso di credito da cartella cristallizzata). Il primo momento utile per eccepire la prescrizione sarà quello di verifica del passivo, senza che il Curatore possa incorrere in eventuali decadenze dalla data di deposito della domanda di insinuazione al passivo (la quale sola fa sorgere l'interesse del Curatore a far valere le relative eccezioni) a quello della verifica del passivo.

Ipotesi di frequente applicazione

Interessi ex d.lgs. 231/2002: in ossequio a Cass. 5.5.2016, n. 8979, saranno riconosciuti – previo accertamento della debenza da parte del g.d. – solo fino alla sentenza di fallimento (anche se non consacrati in un titolo definitivo).

Interessi dei creditori assistiti da privilegio generale e spese: gli interessi sono ammessi in privilegio sino alla data della dichiarazione di fallimento ed in chirografo per il periodo successivo.

Interessi di crediti garantiti da pegno e ipoteca: gli interessi sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 2855 e 2788 c.c.

Interessi di crediti di lavoro: gli interessi si calcolano dalla maturazione del diritto fino alla data di esecutività dello stato passivo.

Spese per prestazioni professionali a favore del fallito: per ottenere il privilegio ex art. 2751 bis c.c. è necessario produrre documentazione che dimostra che la richiesta è relativa agli ultimi due anni di prestazione.

Le spese vive, il contributo cassa previdenza (ad eccezione di quello dei commercialisti) e l'IVA non godono di privilegio.

Spese legali liquidate nel titolo ottenuto contro il fallito e successive: si ammettono in chirografo (non con privilegio ex 2751 bis).

Spese legali fase prefallimentare: si ammettono in chirografo (non con privilegio ex 2751 bis).

Spese legali per la domanda di insinuazione al passivo: non vengono ammesse, ad eccezione delle spese vive documentate.

Rivalsa IVA (artt. 2758, comma 2, e 2772, comma 3, c.c.): va espressamente indicato il bene su cui si intende esercitare il privilegio che deve risultare acquisito al fallimento; in caso contrario il credito IVA va riconosciuto al chirografo.

Nel caso di rivalsa IVA per prestazioni di servizi, non è ammessa quanto non è individuabile il bene specifico cui il servizio si riferisce

Nel caso di rivalsa IVA per cessione di beni, non è ammessa se accede a beni consumabili, né se, al momento del riparto, il bene non è presente nella massa (Cass. S.U. 16060 del 20.12.2001)

CESSIONI DI CREDITI CONCORDATI E SURROGAZIONI (art. 115, comma 2, l. fall.)

In caso di cessione di crediti ammessi al passivo del fallimento, il Curatore dovrà procedere alla rettifica formale dello stato passivo, quando la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione.

Della rettifica darà comunicazione al Giudice Delegato.

Il Curatore procederà analogamente in caso di surrogazione del creditore.

Il Curatore procederà con le stesse modalità nel caso di cessione o surroga di crediti ammessi al passivo in procedure fallimentari ante riforma del 2006 (cfr. Cass. 15 Luglio 2011, n. 15660: "E' da ritenere, in altri termini, che anche per i fallimenti regolati dalla disciplina previgente sia applicabile il meccanismo previsto dal nuovo Legge fallimentare, art.115, comma 2, l. fall. che espressamente individua le modalità di partecipazione al riparto nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso, con esclusione della necessità di nuova insinuazione al passivo da parte del cessionario, così come, pur in mancanza di un'espressa disciplina, avevano già ritenuto la dottrina e una parte della giurisprudenza di merito", ritenendo quindi non più necessaria la presentazione di ricorso ex art. 101 l. fall., e ciò in quanto con la cessione il curatore provvede a mera rettifica e "nel concorso nulla viene a modificarsi per quanto concerne i rapporti tra i creditori" (cfr. Cass. 11 settembre 2007, n. 19097). In tal caso, però, la rettifica formale dello stato passivo dovrà essere autorizzata dal Giudice Delegato.

PARTE QUARTA: LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

RICOSTRUZIONE DELL'ATTIVO

Ruolo centrale dell'attività del curatore è la ricostruzione dell'attivo fallimentare.

A tal fine il Curatore dovrà valutare se procedere:

- a) come già evidenziato sopra, a richiedere al Presidente del Tribunale, autorizzazione ai sensi dell'art.492 bis c.p.c. – 155 sexies disp.att. c.p.c., così da poter accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per la ricostruzione dell'attivo e del passivo in grado di fornire indicazioni circa i rapporti del fallito;
- b) a un esame della tipologia di creditori insinuati al passivo onde trarre indizi in ordine all'attività svolta dall'imprenditore (segnatamente ove non siano state depositate le scritture contabili);
- c) ad effettuare visure delle possidenze mobiliari e immobiliari del soggetto fallito presso il P.R.A., oltre che presso l'Agenzia delle entrate (eventualmente tramite gli strumenti offerti online previa registrazione nel settore "Servizi catastali e ipotecari" del sito internet della suddetta Agenzia);
- d) a verificare presso l'Agente per la Riscossione l'eventuale pendenza di procedure esattoriali;
- e) a verificare presso la Cancelleria della sezione esecuzioni l'eventuale pendenza di procedimenti di esecuzione forzata.

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (art. 104 ter l. fall.)

A norma dell'art. 104 ter l. fall. (come modificato dal D.L. n. 83/2015 e dalla l. N. 132/2015), entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza di fallimento, il Curatore deve predisporre un "programma di liquidazione" tenendo conto – oltre a quanto previsto dalla legge fallimentare - che:

- a) il programma deve indicare, in una prospettiva di valutazione globale, le modalità di liquidazione dell'attivo: ciò significa che debbono essere evitate parcellizzazioni delle proposte di liquidazione (es. prima beni immobili, poi beni mobili, poi azioni giudiziarie), al fine di consentire una valutazione nell'insieme, consapevole ed organica della convenienza delle attività proposte;
- b) il programma deve avere il contenuto di cui alle lett. da a) a f) dell'art. 104 ter, comma 2, l. fall.; nel caso in cui mancassero i presupposti per il compimento di alcuna o di tutte le attività indicate dalla norma, il curatore menzionerà espressamente tale mancanza nel programma.

Si rammenta che, stando alla nuova formulazione dell'art. 104 ter l. fall., il termine finale per il completamento della liquidazione dell'attivo (di cui alla lettera f) non può eccedere i due anni dal deposito della sentenza di fallimento .

Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.

c) il programma va sottoposto all'approvazione del Comitato dei creditori e, ove questo manchi, a quella del G.d. ex art.41, comma 4, l. fall. In seguito, il Curatore dovrà chiedere al GD l'autorizzazione a compiere gli atti in conformità al programma che non siano stati specificamente autorizzati già in sede di approvazione.

Solo nelle eccezionali ipotesi di cui all'art. 104 ter, comma 7, l. fall. potrà procedersi ad attività liquidatorie prima dell'approvazione del programma di liquidazione; il Curatore dovrà quindi avere cura di esplicitare e motivare l'eventuale istanza depositata in tal senso.

Si rammenta che, a norma dell'art. 104 ter l. fall., come novellato dalla L. n. 132/2015, il mancato rispetto senza giustificato motivo del termine massimo di centottanta giorni per la predisposizione del programma di liquidazione costituisce giusta causa di revoca del curatore. In mancanza di attivo da liquidarsi, dovrà essere depositata dichiarazione negativa entro il medesimo termine.

RINUNCIA ALLA LIQUIDAZIONE DI BENI (art. 104 ter, comma 8, l. fall.)

Se non si intende acquisire all'attivo uno o più beni, oppure se si intende rinunciare alla loro liquidazione è possibile ottenere l'autorizzazione in tal senso da parte del Comitato dei Creditori. L'autorizzazione del Comitato, se costituito, è necessaria.

Avvenuta la rinuncia, il Curatore dovrà avvertirne tutti i creditori ai sensi dell'art. 104 ter, comma 8, ultimo periodo, l. fall.

SUPPLEMENTO DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (art. 104 ter, comma 5, l. fall.)

E' possibile elaborare un supplemento del programma di liquidazione (art.104 ter, comma 5, l. fall.) in caso di sopravvenute esigenze, a titolo esemplificativo in caso di richieste di vendita a condizioni diverse da quelle indicate nel programma di liquidazione, o di richieste di atti e/o attività non indicate nel programma di liquidazione da far approvare con le modalità in precedenza illustrate.

INTERVENTO NELLE PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI (art. 107 l. fall.)

Ove gli immobili acquisiti all'attivo fallimentare siano già stati oggetto di procedure esecutive prima della dichiarazione di fallimento, è possibile prevedere la prosecuzione della liquidazione da parte del G.E. (art.107, comma 6, l. fall.), specie quando si tratti di bene indiviso solo parzialmente appreso alla massa, valutando, in ogni caso, la convenienza della prosecuzione della vendita in sede esecutiva piuttosto che fallimentare, considerati i relativi costi e la previsione dei tempi delle rispettive procedure.

Nell'ipotesi in cui l'azione esecutiva prosegua per la determinazione del creditore fondiario, prima di spiegare intervento appare opportuno valutare in concreto l'effettiva sussistenza di un potenziale utile per la massa tenendo in considerazione il valore dell'immobile e l'importo del credito del creditore fondiario per il quale sia avvenuta la relativa ammissione al passivo del fallimento.

Durante il corso della procedura, il Curatore deve valutare costantemente l'opportunità di mantenere l'intervento spiegato nella procedura esecutiva, specie se ciò costituisca l'unico ostacolo alla chiusura del fallimento. A tal fine, il Curatore dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore dei beni staggiti rispetto ai crediti di grado posteriore al fallimento.

LIQUIDAZIONE DI BENI MOBILI E DI BENI DI MODESTO VALORE

Alla liquidazione dei beni mobili procederà il curatore a norma dell'art. 107, comma 1, l. fall. anche con modalità non normativamente codificate (es. aste telematiche); salvo che per i beni di modesto valore, devono tuttavia e comunque essere sempre assicurate adeguate forme di pubblicità per garantire la massima trasparenza, partecipazione ed informazione agli interessati (art. 107, comma 1, l. fall.).

Nell'ipotesi in cui il Curatore proponga la vendita con modalità telematiche dei beni mobili, avrà sempre cura di indicare quali determinazioni intende adottare in caso di esito infruttuoso del primo, del secondo e del terzo tentativo di vendita: egli relazionerà in ordine all'esito delle vendite solo in caso di aggiudicazione ovvero di esito infruttuoso del terzo tentativo.

LIQUIDAZIONE BENI IMMOBILI

Per la liquidazione dei beni immobili, il Curatore valuterà l'opportunità di procedere alla vendita senza incanto innanzi al G.d. secondo le disposizioni del codice di procedura civile, ex art. 107, comma 2, l. fall. (si ricorda che oggi le vendite immobiliari, secondo le regole del codice di procedura civile, avvengono con modalità telematica, salvo pregiudizio per i creditori o sollecito svolgimento della procedura). In alternativa, il Curatore potrà prevedere che la vendita avvenga ex art. 107, comma 1, l. fall. In forza di tale norma, assicurate adeguate forme di pubblicità per garantire la massima trasparenza, partecipazione ed informazione agli interessati, le norme del codice di procedura civile vengono applicate in quanto compatibili. Pertanto, ai sensi di tale comma, le regole procedurali possono essere elastiche e più snelle, adattandosi alla tipologia di bene e di procedura (in tali circostanze si può proporre che le vendite avvengano ordinariamente senza ricorrere alle modalità telematiche). Nel programma di liquidazione il Curatore specificherà se le vendite avverranno ai sensi del primo comma o del secondo e, nel primo caso, indicherà le condizioni della vendita.

Per i fallimenti in cui il programma di liquidazione già preveda la modalità della vendita secondo le norme del codice di procedura civile, il Curatore presenterà un supplemento del programma, ex art. 104 ter

comma 6, l. fall., da sottoporre all'approvazione del Comitato dei creditori. In tale supplemento, laddove corrisponda all'interesse dei creditori, il Curatore potrà proporre la deroga alle modalità di vendita telematica.

AZIONI PER IL RECUPERO DEI CREDITI

Prima di procedere al recupero coattivo del credito o ad intraprendere altre azioni legali, allo scopo di non gravare la procedura di inutili spese, è necessario accertarsi:

- 1) che il credito sia sufficientemente documentato (fattura, D.D.T., ecc.);
- 2) che la pretesa sia fondata (il curatore è invitato, specie per azioni legali più complesse, es. revocatorie, ad accompagnare l'istanza di autorizzazione al G.d. con parere del legale che si intende nominare sulle ragioni del credito della Curatela);
- 3) che il soggetto contro cui si intende agire sia solvibile (es. ricerche catastali e pra);
- 4) che l'importo del credito per il quale si intende procedere giustifichi il rischio del suo mancato recupero, vuoi per la soccombenza, vuoi per l'insolvenza tenuto, anche conto del costo della difesa della Curatela.

Per consentire al G.d. di effettuare il controllo demandatogli dalla legge, laddove il Curatore presenti istanza di autorizzazione ad agire (in giudizio/ esecutivamente per recuperare un credito), dovrà quindi allegare anche parere proprio o del legale che intendono nominare in merito alla convenienza dell'azione e alla fruttuosità della stessa.

SPESE DI GESTIONE e PAGAMENTO PROFESSIONISTI

Qualora sia richiesto impegno di spesa, verrà indicata la liquidità della procedura e se è stato integralmente pagato il campione fallimentare, riportando, in allegato, una bozza del mandato di pagamento in formato word.

Per il pagamento delle spese prededucibili (in particolare per la liquidazione del compenso dei professionisti), il Curatore, fermo il diritto al compenso e salva l'autorizzazione al rimborso delle spese vive, è chiamato ad effettuare, con espressa dichiarazione, giudizio di prognosi di adeguato soddisfacimento degli alti crediti prededucibili come richiesto dall'art. 111 bis comma 4, l. fall., e, laddove tale prognosi abbia esito positivo, si potrà corrispondere l'intero compenso; altrimenti, potranno essere corrisposti solo acconti, dovendo la concreta esecuzione del pagamento essere sottoposta ai criteri di graduazione e proporzionalità di cui all'art. 111 bis, comma 5, l. fall.

Nel caso di istanze di liquidazione, dovranno essere necessariamente indicati il nominativo, l'oggetto dell'incarico professionale, l'attività in concreto esperita e verranno altresì allegati alla istanza il parere del Curatore (secondo tabelle e tariffe applicabili) e l'atto di nomina del professionista.

Inoltre, se la liquidazione ha per oggetto il compenso di un legale, verrà allegato altresì il provvedimento che ha definito l'attività (es. sentenza, decreto ingiuntivo, assegnazione a seguito di pignoramento) e relativi atti del procedimento.

GRATUITO PATROCINIO

In caso di mancanza di fondi, i crediti in prededuzione relativi alla gestione della procedura andranno posti a carico dell'Erario (art. 146 del d.p.r. n. 115/2002), con espressa avvertenza che, non appena vi siano disponibilità, dovrà procedersi al pagamento delle spese di giustizia.

Ove il fallimento quindi sia parte di un giudizio e sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 del DPR n. 115/2002, nel caso in cui nella procedura sopravvenga liquidità sufficiente per la revoca dell'ammissione al beneficio, **il curatore ha l'onere di rappresentarlo** al giudice che procede, per il tramite del difensore, ai fini della revoca *ex tunc* dell'ammissione al patrocinio gratuito; in mancanza, ove il giudizio dovesse essere definito senza la revoca del beneficio, il difensore della procedura dovrà richiedere la liquidazione del compenso al giudice della causa ai sensi dell'art. 83 del DPR n. 115/2002 e non al giudice delegato.

RIPARTI PARZIALI (art. 110 l. fall.)

Non appena sia acquisito attivo sufficiente ad eseguire un riparto parziale dei creditori, il Curatore provvederà con sollecitudine a depositare il relativo piano al G.D., indicando l'attivo complessivo allo stato conseguito, le somme che ritiene di accantonare per la prosecuzione della procedura ai sensi dell'art.113 l.f. e, comunque, considerando i crediti in prededuzione che matureranno e le ulteriori spese necessarie fino alla chiusura.

Le comunicazioni del riparto ai creditori, eseguite a mezzo pec, e gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, con le quali vengono spediti gli assegni circolari ai creditori, in esecuzione del piano di riparto, andranno depositate presso la cancelleria del G.D. in originale. Al fine di consentire al G.D. di verificare a quale creditore si riferisca ciascuna comunicazione, nell'ipotesi di indirizzo pec di un soggetto diverso dal creditore (esempio professionista cui sia stata conferita la procura), dovrà indicarsi nella comunicazione il nominativo del creditore così come ammesso al passivo. Il Curatore, per ogni riparto, dovrà allegare l'elenco dei creditori ammessi al passivo per consentire al G.D. di verificare che le comunicazioni siano state eseguite a tutti i creditori ammessi.

Anche per il riparto finale si osserveranno le superiori indicazioni.

Si rammenta che, a norma dell'art. 39 comma 3 L.Fall., come novellato dalla L. n. 132/2015, salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal Tribunale al curatore deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.

CONCORDATO FALLIMENTARE (artt. 124 ss. l. fall.)

In caso di richiesta di accesso agli atti della procedura da parte di soggetto interessato alla formulazione di proposta di concordato fallimentare, il Curatore dovrà darne tempestiva notizia al Giudice Delegato e, previa autorizzazione di quest'ultimo e sottoscrizione di idoneo accordo di riservatezza da parte del richiedente, fornire le informazioni richieste all'interessato.

Qualora venisse proposta domanda di concordato fallimentare anteriormente al decreto di esecutività dello stato passivo (cd. proposta lampo o anticipata), il Curatore dovrà tempestivamente predisporre, se i dati contabili e le altre notizie disponibili lo consentono, un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del Giudice Delegato, indicando nominativamente i creditori, insinuati e non, le singole ragioni di credito con il relativo rango, e le osservazioni e conclusioni del medesimo Curatore (seppur provvisorie e non vincolanti ai fini della successiva verifica del passivo) in ordine a ciascuna posizione .

Tanto in caso di proposta lampo o anticipata, quanto in caso di proposta di concordato fallimentare depositata successivamente al decreto di esecutività dello stato passivo, il Curatore esprimerà tempestivamente il proprio parere circa il presumibile attivo che la massa potrebbe realizzare a fronte dell'esaurimento della liquidazione rispetto a quanto messo a disposizione dalla proposta concordataria tenendo conto della adeguatezza delle garanzie da questa prestate.

Decorso il termine stabilito per le votazioni, il Curatore presenterà tempestivamente una relazione sul loro esito.

RENDICONTO FINALE DI GESTIONE

Una volta conclusa l'attività di gestione e, comunque prima della chiusura della procedura, o nel caso di cessazione dalla carica avvenuta nel corso della procedura, il Curatore presenterà il conto finale della gestione avendo cura di elencare, nel dettaglio, sia le entrate che le uscite, nonché le somme anticipate non ancora rimborsate, il fondo spese e gli eventuali acconti sul compenso ricevuti. Non è sufficiente allegare il giornale del fallimento e farvi riferimento *per relationem*.

Prima di presentare il rendiconto finale, anche se non vi sia attivo o lo stesso sia insufficiente, il Curatore verificherà che tutti i creditori in prededuzione abbiano presentato istanza di liquidazione (in genere professionisti) assegnando loro un termine entro cui depositare l'istanza; inoltre, provvederà a richiedere il conteggio delle spese di giustizia alla cancelleria.

Tutti i compensi liquidati vanno inseriti in rendiconto, anche se il pagamento sia a carico dell'Erario. Il Curatore segnalerà l'omessa presentazione dell'istanza di liquidazione da parte del professionista.

Non si procederà a liquidazioni successive al deposito del rendiconto finale ad eccezione del compenso del curatore.

COMPENSO DEL CURATORE

Il Curatore presenterà l'istanza di liquidazione del compenso, ove riporterà i dati esposti in rendiconto e indicherà analiticamente le eventuali spese successive fino alla chiusura, subito dopo l'approvazione del rendiconto finale di gestione.

Il compenso verrà liquidato dal Tribunale considerata l'opera prestata, i risultati ottenuti, l'importanza del fallimento, la sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, nonché in percentuale dell'attivo realizzato e del passivo accertato (art.1 del D.M. n.30 del 2012).

Unitamente al compenso del Curatore verrà liquidato anche il compenso del delegato nominato ex art. 32, comma 1, l.f., compenso che verrà detratto da quello del Curatore.

Nel corso della procedura il curatore potrà richiedere il pagamento di acconti solo nel caso in cui sia stato possibile predisporre riparti parziali ai creditori, come già evidenziato sopra (art. 39 comma 3, l. fall., come modificato dalla legge n.132/2015), salvo giustificati motivi.

Nel caso in cui il curatore cessi dall'incarico per rinuncia o revoca la liquidazione del compenso avverrà solo al termine della procedura, poiché il compenso del curatore è unico anche quando nella gestione della procedura si siano succeduti due o più curatori (art. 2 del D.M. n.30 del 2012).

Il tribunale nel liquidare un compenso unico stabilirà la quota spettante a ciascun curatore, tenuto conto dell'attività da ciascuno espletata, della durata dell'incarico, dell'attivo conseguito e del passivo accertato.

Nel caso in cui la procedura si chiuda per omologa del concordato fallimentare al Curatore verrà liquidato il compenso liquidato tenuto conto del montante concordatario, oltre che il compenso supplementare di cui all'articolo 1, comma 2, del DM n. 30/2012.

CHIUSURA DEL FALLIMENTO (art. 118 l. fall.)

La chiusura del fallimento è disciplinata da quanto previsto dall'art. 118 l. fall.

In caso di concordato fallimentare si applicherà la disciplina di cui all'art. 130 l. fall.

In caso di revoca di fallimento, per effetto di sentenza passata in giudicato, andrà ugualmente emesso decreto di chiusura ex art. 119 l.f. ultimo comma, atteso che, ai sensi dell'art. 120 l. fall., solo con esso cessano gli effetti del fallimento (cfr. Cass. n.2673 del 2015).

Si precisa che anche nel caso di chiusura per revoca del fallimento, così come nel caso di chiusura per incapacienza ex art. 118, comma 1, n. 4, l. fall., va depositato ed approvato il conto di gestione.

CHIUSURA IN PENDENZA DI GIUDIZI (art. 118, comma 2, l. fall.)

Si rammenta che, a norma dell'art. 118, co. 2, L. Fall., come novellato dal D.L. n. 83/2015 conv. con L. n. 132/2015, la chiusura del fallimento ex art. 118, comma 1, n. 3 l. fall. non è impedita dalla pendenza di giudizi, salva la necessità di prevedere l'accantonamento delle somme presuntivamente necessarie per oneri e spese future e, in caso di sopravvenienze attive, di procedere ad un riparto supplementare.

Tenuto conto della criticità derivante dalla pendenza di un rilevante numero di procedure concorsuali aperte da oltre dieci anni, per lo più causata dalla contestuale pendenza di giudizi sia recuperatori, che risarcitori, che esecutivi, il Curatore si atterrà scrupolosamente alle seguenti indicazioni operative, costituendo ineludibile obiettivo dell'intera Amministrazione della Giustizia la prioritaria definizione in tempi brevi dei fallimenti, anche alla luce della responsabilità patrimoniale ai sensi della c.d. Legge Pinto.

Come si è evidenziato sopra, in considerazione della novella dell'art. 118, co. 2, legge fall., attuata con il d.l. n. 83/2015, conv. in l. n. 132/2015, nel caso previsto dal comma 1 n. 3 (a ripartizione finale dell'attivo) **è ammessa la chiusura del fallimento nonostante la pendenza di giudizi**, salva la necessità, in caso di sopravvenienze attive, di procedere ad un riparto supplementare, e considerata la disciplina già in precedenza vigente in ipotesi di pendenza di giudizi in cui la curatela risulti convenuta. Pertanto, qualora la chiusura di un fallimento sia impedita esclusivamente a cagione della pendenza di liti, attive o passive e ove in cui sia possibile un riparto finale e soprattutto ove si tratti di fallimento oltraquinquennale, **ed esclusi i soli casi in cui dalla definizione del contenzioso possa derivare la necessità di liquidazione di beni in sede fallimentare**, i Curatori sono chiamati a verificare la sussistenza delle seguenti condizioni per ciascuno dei fallimenti loro assegnati e, in caso di valutazione positiva, dare immediatamente avvio alle operazioni prodromiche alla chiusura, previo raccordo con i rispettivi Giudici delegati, secondo i criteri di seguito enunciati:

- a) in caso di pendenza di liti attive, in cui la curatela sia attrice ed il giudizio attenga a possibile acquisizione di somme, il curatore chiude il fallimento e conserva la legittimazione processuale in giudizio fino alla sentenza definitiva, in regime di prorogatio, previo accantonamento di tutte le somme necessarie per spese future (es. la parcella del legale del fallimento) ed eventuali oneri (come le spese di soccombenza e, in ogni caso, il compenso del curatore parametrato all'attivo sopravveniente) relativi ai giudizi pendenti, prudenzialmente quantificati; tutte le somme ricevute per effetto di provvedimenti esecutivi non definitivi, sono trattenute dal curatore secondo quanto dispone l'art. 117, co. 2, l.f.; eventuali sopravvenienze attive definitivamente acquisite saranno oggetto di un riparto supplementare, con le modalità stabilite nel decreto di chiusura ex art. 119 l. fall.;
- b) in caso di procedure di esecuzione forzata immobiliare in cui il curatore sia intervenuto ai sensi dell'art. 107 l. fall. (da equiparare – pur nella consapevolezza di contrarie opinioni - alle liti attive, attendendosi un ricavato da distribuire in sede di riparto supplementare), valgono le regole sub a);

c) nel caso in cui la procedura vanti un credito fiscale, in attesa del relativo pagamento ed ove non sia possibile o non sia conveniente la cessione, ovvero vanti un credito nei confronti di un altro fallimento, già ammesso al passivo, e si stiano soltanto attendendo gli sviluppi di quella procedura ai fini del riparto, per analogia con le liti attive (stante la ratio acceleratoria della norma) dovrà procedersi alla chiusura del fallimento, attendendo la riscossione di tali crediti ai fini del riparto supplementare in regime di prorogatio.

I curatori dovranno – in concomitanza con l'obbligo di relazione periodica ex art. 33 l. fall. - procedere alla verifica della sussistenza dei superiori presupposti, precisando:

- la causa petendi, il petitum e lo stato e grado di ciascuna causa, l'ammontare del petitum se afferente ad una somma;
- l'entità delle somme presuntivamente necessarie per spese future, ivi compresi gli oneri relativi ad eventuale supplemento del compenso del curatore e di ogni altro professionista la cui opera risulti ancora necessaria nonostante la chiusura del fallimento (ad es. consulente fiscale), nonché delle somme eventualmente ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi non ancora passati in giudicato e relativamente ai quali pendano le liti di cui sopra.

Dovrà altresì essere allegata una breve relazione del legale della curatela sui presumibili tempi di definizione e sul verosimile esito della causa e la situazione patrimoniale della controparte risultante da ispezione ipotecaria e visura pra.

Il mancato rispetto del suddetto obbligo informativo sarà preso in considerazione ai fini della revoca del curatore.

In forza delle risultanze delle suddette relazioni il Giudice delegato, valutati gli elementi prospettati, autorizzerà o meno il curatore ad avviare le operazioni di chiusura del fallimento, laddove ne ricorrano i presupposti, fermo restando che:

- 1) entro sessanta giorni dalla suddetta autorizzazione il curatore dovrà procedere al deposito del rendiconto;
- 2) entro i successivi quaranta giorni dalla approvazione del rendiconto, al deposito del piano di riparto, previa richiesta e liquidazione del compenso del Curatore;
- 3) quindi a richiedere la chiusura del fallimento entro i successivi sessanta giorni.

Manda alla cancelleria di comunicare a mezzo PEC il documento a tutti i curatori dei fallimenti pendenti e ai curatori dei fallimenti di nuova apertura unitamente alla comunicazione della nomina.

Si pubblichi sul sito *internet* del Tribunale di Caltagirone e mediante affissione nell'albo della cancelleria fallimentare.

Si comunichi agli Ordini Professionali degli Avvocati e dei Commercialisti ed Esperti Contabili.

Caltagirone, 11.4.2018

Il Presidente della Sezione Civile
dott.ssa Concetta Grillo

I Giudici delegati
dott.ssa Daniela Angelozzi
dott.ssa Rita Nicosia

Vademedecum redatto dalla dott.ssa Daniela Angelozzi